



Tribunale Ordinario di Ravenna

Sezione Lavoro

N.R.G. 578/2025

Il Giudice Gianluca Mulà, all'esito dell'udienza del 04/12/2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Ex art. 429 c.p.c.

nella causa proposta da

1. BOUAMAMA Abdelaziz, C.F. BMMBLZ76B14Z330Z, nato in Marocco (EE) il 14/02/1976 e residente a Conselice (RA), via Puntiroli n. 102;
2. BOUMAROUAN Fayssal, C.F. BMRFSS89L16Z330J, nato in Marocco (EE) il 16/07/1989 e residente a Conselice (RA), via Selice n. 180;
3. DADOUCH Mohamed, C.F. DDCMMD75M08Z330N, nato in Marocco (EE) il 08/08/1975 e residente a Conselice (RA), via Cesare Battisti n. 17/B;
4. NADIR Rachid, C.F. NDRRHD77L10Z330E, nato in Marocco il 10/07/1977 e residente a Conselice (RA), via Roma n. 8;

difesi dagli Avv.ti LAUDI BRUNO e PIZZUTI FRANCESCO

ricorrenti

contro

I.N.P.S. (80078750587), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti
NASSO MARIATERESA/

resistente

OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria

Conclusioni

Per la parte ricorrente: “CONDANNARE I.N.P.S. (C.F. 80078750587), con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21 e sede provinciale in Ravenna, via Romolo Gessi n. 24, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di

1. BOUAMAMA Abdelaziz della somma di Euro 22.347,80 a titolo di TFR;

2. BOUMAROUAN Fayssal della somma di Euro 8.031,00 a titolo di TFR;

3. DADOUCH Mohamed della somma di Euro 9.238,61 a titolo di TFR;

4. NADIR Rachid della somma di Euro 12.222,40 a titolo di TFR,

o della diversa somma che dovesse risultare dovuta per ciascuno dei ricorrenti, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

- Con condanna dell'Istituto convenuto al pagamento degli onorari dovuti in forza dei vigenti parametri professionali, tenuto conto delle maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 1 bis del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come novellato dal decreto 8 marzo 2018, n. 37) in ragione dei collegamenti ipertestuali, oltre spese generali 15%, CPA ed IVA, in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”.

Per la parte resistente: “1) Accertare e dichiarare l'infondatezza nel merito del proposto ricorso e, per l'effetto, rigettarlo integralmente con la conseguente formula e statuizione di legge. 2) Adottare ogni

provvedimento attinente e conseguente a quanto in premessa del presente atto anche in assenza di conclusione specifica sul punto. Con vittoria di spese e compensi di causa.”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

I ricorrenti sono ex dipendenti di Teak 71 S.r.l., società dichiarata in liquidazione giudiziale dal Tribunale di Bologna con sentenza n. 23 del 20.12.2022.

Teak S.r.l., al fine di salvaguardare l'occupazione, poco prima dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale (precisamente in data 1.7.2022), stipulava un contratto di affitto di azienda con Custom S.r.l., alla quale passavano tutti i dipendenti ai sensi dell'art. 2112 c.c.

I ricorrenti avevano proposto domanda di ammissione al passivo della Teak S.r.l., e i crediti erano stati ammessi come tabella a pag. 2 del ricorso.

La società Custom S.r.l. acquistava poi, nell'ambito della procedura concorsuale in data 10.5.2024, l'azienda, unitamente a tutti contratti di lavoro, di Teak s.r.l.

Veniva quindi stipulato l'accordo sindacale ex art. 47 l. n. 480/1990 per la gestione del trasferimento dei dipendenti, il quale dava atto, analogamente a quanto faceva il decreto di trasferimento, dell'applicazione dell'art. 2112 c.c. ex art. 47, comma 5 *bis*, l. n. 480/1990, con conferma della deroga all'obbligazione solidale dei crediti accertati al passivo.

A questo punto, i ricorrenti avevano domandato il pagamento del TFR al Fondo di Garanzia INPS.

L'Istituto, tuttavia, rigettava le domande escludendo l'applicazione dell'art. 47, comma 5 *bis*, l. n. 480/1990.

I ricorrenti, invece, ritengono, invece, applicabile tale norma.

Si è costituito l'Istituto chiedendo il rigetto delle domande, sul presupposto della non applicabilità della norma invocata dai ricorrenti per essere stato il trasferimento dei dipendenti attuato prima della liquidazione giudiziale, quando la cedente era ancora *in bonis*.

Il contratto di affitto è, infatti, del luglio 2022 e la dichiarazione di liquidazione giudiziale è del 20.12.2022, sicché a tale data i dipendenti erano già stati trasferiti stabilmente alla cedente, con conseguente applicazione dell'art. 2112, comma 2, c.c.

Il ricorso non è fondato.

Va, innanzitutto, richiamato l'art. 2 della l. n. 297/1982, il quale stabilisce che *“È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto”*.

Nella cornice del quadro normativo *ante* riforma dei commi 4 *bis*, 5 e 5 *bis* l. n. 428/1990, in ipotesi del tutto analoghe alla presente la S.C. ha affermato che *“In caso di cessione di azienda con prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario, a cui sia poi seguito il fallimento del cedente, non sussiste un obbligo di intervento del Fondo di garanzia istituito presso l'INPS per il pagamento del TFR e delle ultime tre retribuzioni maturate dai lavoratori alle dipendenze del cedente stesso, nemmeno se detti crediti sono stati accertati e riconosciuti in sede concorsuale, in quanto il presupposto dell'insolvenza non riguarda il datore di lavoro con cui è in essere il rapporto al momento della sua cessazione, non rilevando in senso contrario l'accordo sindacale raggiunto*

ex art. 47, comma 5, l. n. 428 del 1990 (ratione temporis applicabile), non opponibile all'INPS, stipulato per liberare il cessionario dall'obbligazione solidale per i debiti pregressi.” (Sez. L - , Ordinanza n. 2639 del 04/02/2025 (Rv. 673716 - 01).

L’art. 5 bis l. n. 428/1990, come novellato dal d.lgs 14/2019, stabilisce che “Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80. I predetti crediti per trattamento di fine rapporto e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 sono corrisposti dal Fondo di Garanzia nella loro integrale misura, quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto dell'articolo 84, comma 5, del codice della crisi e dell'insolvenza, in sede di concordato preventivo.”.

Le ipotesi di cui al comma 5, al quale si riferisce il comma 5 bis, sono quelle in cui “il trasferimento d’azienda riguarda imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale o di concordato preventivo liquidatorio, ovvero emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata”.

Le disposizioni sopra indicate sono entrate in vigore, per effetto delle proroghe che si sono susseguite, in data 15.7.2022.

In sostanza, con il richiamato comma 5 *bis*, il legislatore ha voluto chiarire che, nelle ipotesi di trasferimento di azienda riguardante imprese dichiarate in liquidazione giudiziale, concordato preventivo liquidatorio o liquidazione coatta amministrativa, non si applica la solidarietà di cui all'art. 2112, comma 2, c.c. e il TFR è immediatamente esigibile.

La previsione normativa della non applicabilità della solidarietà ha il chiaro scopo di favorire l'acquisizione dell'azienda da parte di terzi e di salvaguardare l'occupazione, evitando che i cessionari siano dissuasi dalla conclusione di un trasferimento di azienda dalla prospettiva di doversi fare carico dei TFR maturati dai dipendenti in costanza del rapporto lavorativo con la cedente.

La previsione normativa dell'immediata esigibilità del TFR si spiega invece con la volontà del legislatore di garantire l'accesso al Fondo di Garanzia INPS, precedentemente negato dalla giurisprudenza sul presupposto che la deroga alla solidarietà non operava nell'ipotesi del TFR e che si trattava di un credito non esigibile perché non vi era stata cessazione del rapporto, che era proseguito senza soluzione di continuità.

Perciò, la seconda parte del comma 5 *bis* chiarisce ulteriormente che il Fondo di garanzia interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente e che, in questi casi, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro.

Si opera, insomma, una *fiction iuris* per cui il rapporto di lavoro, in caso di trasferimento d'azienda, si considera cessato, e si considera cessato al

momento del trasferimento, sicché il Fondo di Garanzia INPS è tenuto a corrispondere il TFR.

La novella normativa non ha, però, inciso sui profili affrontati dalla S.C. con il principio di diritto sopra richiamato, che riguarda specificamente l'ipotesi della cessione di azienda, cui è equiparabile l'affitto ex art. 2112, comma 5, c.c., a cui sia poi seguito il fallimento del cedente.

Tale principio, infatti, si fonda sul rilievo per cui il presupposto dell'insolvenza non riguarda il datore di lavoro con cui è in essere il rapporto al momento della sua cessazione, poiché il trasferimento si è già verificato prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale.

Orbene, su tale specifico aspetto è evidente che il legislatore nulla abbia voluto dire, e il principio di diritto sopra richiamato continua, ad avviso del Tribunale, ad essere applicabile alle ipotesi quali quella per cui è giudizio anche dopo l'entrata in vigore della novella legislativa.

A nulla rileva, ovviamente, che l'accordo sindacale e il decreto di trasferimento abbiano dato per scontata l'applicabilità dell'art. 47, comma 5, *bis* l. n. 428/1990, poiché nessuno dei due atti è opponibile all'INPS, né il decreto di trasferimento vincola questo giudice (*“L'accordo sindacale con cui fu stabilito tra le due aziende che il t.f.r. maturato alle dipendenze della cedente rimanesse in capo alla stessa non può essere opponibile all'Inps. Tanto deriva dal principio di relatività degli effetti del contratto ex art.1372 c.c. Né l'Inps è successore dell'azienda affittante negli effetti del contratto. Come detto, infatti, l'Inps è obbligato verso il lavoratore in forza del distinto e autonomo rapporto previdenziale che si instaura tra lavoratore e Inps, avente ad oggetto l'intervento del Fondo di garanzia in caso di insolvenza. Tale rapporto previdenziale e il discendente obbligo di prestazione restano soggetti alla sola disciplina imperativa di legge, distinta da quella civilistica*

che regola, ai sensi dell'art.2112 c.c., i rapporti tra lavoratore, affittante e affittuario dell'azienda. L'accordo sindacale concluso ai sensi dell'art.47, co.5 l. n.428/90 incide su tali rapporti, non sul rapporto previdenziale. In tal senso si è espressa recentemente questa Corte (Cass.6842/23, Cass.37789/22)", Cass. 16740/2024); ed è del tutto influente ai fini della presente decisione che le parti dell'operazione economica, tra cui non vi era l'INPS, abbiano confidato nell'applicabilità della deroga di cui all'art. 47, comma 5 bis l. n. 428/1990, poiché tale affidamento si fondava su un presupposto normativo ritenuto erroneo da questo Tribunale.

Così come a nulla rileva che il credito dei lavoratori per TFR sia stato ammesso al passivo (*"Non osta a tale conclusione il fatto che il credito dei lavoratori per t.f.r. sia stato accertato e riconosciuto in sede concorsuale nei confronti dell'impresa affittante. Infatti, il lavoratore che fa valere la garanzia del Fondo, fa valere un diritto discendente dal rapporto previdenziale sorto con l'Inps, distinto e autonomo dal rapporto di lavoro intercorrente con il datore di lavoro sottoposto a procedura concorsuale, l'unico ad essere accertato in sede concorsuale con il riconoscimento e la condanna al pagamento del t.f.r. ", Cass. 16740/2024).*

Va aggiunto che, comunque, l'art. 47, comma 5 bis l. n. 428/1990 non appare applicabile al caso di specie per due ragioni.

La prima: il trasferimento d'azienda è stato determinato dal contratto di affitto d'azienda del 1.7.2022, come detto concluso quando Teak era ancora *in bonis*, sicché non ricorrono i presupposti di applicazione di detta norma, applicabile soltanto qualora *"il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale o di concordato preventivo liquidatorio"* (comma 5 art. 47, richiamato dal comma 5 bis). Tale rilievo

rafforza peraltro il vigore del principio di diritto affermato dalla S.C. sopra richiamato.

La seconda: il contratto di affitto d'azienda – che, come già osservato, ha determinato il trasferimento dell'azienda e il passaggio dei lavoratori alla cessionaria (art. 2112, comma 5, c.c.) – è anteriore all'entrata in vigore dell'art. 5 *bis* (1.7.2022 data del contratto d'affitto d'azienda; 15.7.2022 data di entrata in vigore della norma), non rilevando né che sia successiva la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, né che la cessione dell'azienda sia stata stipulata in epoca successiva, né che sia successivo l'accordo sindacale; ciò perché il trasferimento si era già verificato al momento della conclusione dell'affitto d'azienda.

La normativa invocata dai ricorrenti non è quindi, comunque, applicabile *ratione temporis*.

L'esistenza di un provvedimento giurisdizionale che abbia ritenuto, ad avviso di questo Tribunale erroneamente, applicabile la norma richiamata, unitamente all'oggettiva complessità della questione oggetto di giudizio, impone la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

- a) Rigetta il ricorso;
- b) compensa le spese di lite.

Si comunichi.

05/12/2025

Il Giudice

Gianluca Mulà